DEFINIZIONE TECNICA E ECONOMICA DEI LAVORI

Sommario

Natu	JRA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1.	Oggetto dell'appalto	4
Capitolo	1 - MOVIMENTI DI TERRA E SCAVI	4
Capitolo	2 - SGOMBERO DI MASSERIZIE	5
Capitolo	3 - DEMOLIZIONI	5
Capitolo	4 – IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLANTI	6
Capitolo	5– TINTEGGIATURE VERNICIATURE	6
Capitolo	6 – COPERTURA.	7
Capitolo	7 – CAPPOTTO TERMICO	7
Capitolo	8 – SISTEMAZIONI ESTERNE	9
Art. 2.	Ammontare dell'appalto	9
Art. 3.	Modalità di stipulazione del contratto	10
Art. 4.	Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	10
Art. 5.	Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	10
DISCI	PLINA CONTRATTUALE	11
Art. 6.	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	11
Art. 7.	Documenti che fanno parte del contratto	11
Art. 8.	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	12
Art. 9.	Fallimento dell'appaltatore	12
Art. 10.	Rappresentante dell'appaltatore, domicilio, direttore tecnico di cantiere	12
Art. 11.	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	13
Art. 12.	Denominazione in valuta	13
TERM	IINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	13
Art. 13.	Consegna e inizio dei lavori	13
Art. 14.	Termini per l'ultimazione dei lavori	13
Art. 15.	Sospensioni e proroghe	14
Art. 16.	Penali in caso di ritardo	14
Art. 17.	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	15
Art. 18.	Inderogabilità dei termini di esecuzione	15
Art. 19.	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	16
DISCIP	PLINA ECONOMICA	16

Art. 20.	Anticipazione	16
Art. 21.	Pagamenti in acconto	16
Art. 22.	Pagamenti a saldo	17
Art. 23.	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	17
Art. 24.	Ritardi nel pagamento della rata di saldo	18
Art. 25.	Revisione prezzi	18
Art. 26.	Cessione del contratto e cessione dei crediti	19
DISPOSI	ZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	19
Art. 27.	Valutazione dei lavori a misura	19
Art. 28.	Valutazione dei lavori a corpo	19
Art. 29.	Valutazione dei lavori in economia	20
Art. 30.	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	20
CAUZIO	NI E GARANZIE	20
Art. 31.	Cauzione provvisoria	20
Art. 32.	Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	20
Art. 33.	Riduzione delle garanzie	21
Art. 34.	Assicurazione a carico dell'impresa	21
DISPOSI	ZIONI PER L'ESECUZIONE	22
Art. 35.	Variazione dei lavori	22
Art. 36.	Varianti per errori od omissioni progettuali	23
Art. 37.	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	23
DISPOSI	ZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	23
Art. 38.	Norme di sicurezza generali	23
Art. 39.	Sicurezza sul luogo di lavoro	24
Art. 40.	Piano di sicurezza e coordinamento	24
Art. 41.	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	24
Art. 42.	Piano operativo di sicurezza	25
Art. 43.	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	25
DISCIPL	INA DEL SUBAPPALTO	25
Art. 44.	Subappalto	25
Art. 45.	Responsabilità in materia di subappalto	27
Art. 46.	Pagamento dei subappaltatori	27
CONTRO	OVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	27
Art. 47.	Accordo bonario	27
Art. 48.	Controversie	28

Art. 49.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	28
Art. 50.	Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori	29
DISPOSI	ZIONI PER ULTIMAZIONE LAVORI	30
Art. 51.	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	30
Art. 52.	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	30
Art. 53.	Presa in consegna dei lavori ultimati	31
Norme	FINALI	31
Art. 54.	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	31
Art. 55.	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	33
Art. 56.	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	33
Art. 57.	Custodia del cantiere	33
Art. 58.	Cartello di cantiere	34
Art. 59.	Spese contrattuali, imposte, tasse	34
Art. 60.	Codice della privacy	34

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

- 1. Oggetto di appalto sono tutti i lavori e tutte le prestazioni, forniture e provviste necessarie a dar vita a un lavoro puntuale che segua tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, il quale fornisce informazioni riguardo a tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nell'ambito del progetto esecutivo e di quello dei relativi allegati descrittivi, dei quali l'appaltatore dichiara, dopo averne preso visione, di essere a conoscenza.
- 2. L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- 3. Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive e esecutive, nonché ogni altra necessaria specifica relativa alle lavorazioni da eseguire in cantiere, sono evidenziati negli elaborati e nei grafici di progetto e in ogni altra documentazione allegata al progetto stesso.
- 4. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni da imprenditore edile ed impiantista consistenti nei lavori di ristrutturazione e ampliamento palestra scolastica Scuola Primaria Don Milani Via Dante Lotto IV nel Comune di Pogliano Milanese(MI) di proprietà Comunale.

Il progetto propone di:

Realizzazione copertura a tetto caldo con lamiera di alluminio preverniciata e coibentata;

Realizzazione di facciate a cappotto in EPS con Grafite rasato e colorato in pasta con zoccolatura in listelli di cotto incollati.

L'appaltatore è tenuto a dare esecuzione all'oggetto nel modo più completo ed estensivo, anche se la descrizione dello stesso comprende solo gli elementi essenziali per la sua determinazione.

Descrizione delle opere

La presente descrizione intende riassumere le caratteristiche dei lavori di **ristrutturazione e** ampliamento palestra scolastica Scuola Primaria Don Milani – Via Dante nel Comune di Pogliano Milanese(MI) di proprietà Comunale e contiene le descrizioni dei materiali, dei manufatti e delle lavorazioni che, assieme agli elaborati grafici, sono necessari per la completa definizione dei lavori, al fine di consentirne la realizzazione a regola d'arte.

Per ciò che riguarda i metodi esecutivi, si richiamano tutte le precisazioni e le norme contenute nella Parte Prestazionale(CSA PARTE II).

Nella scelta dei materiali e componenti, che corrispondano alle prescrizioni della presente descrizione lavori, il Direttore Lavori è tenuto a valutare e ad accettare i tipi e le forniture con le priorità di seguito enunciate:

- 1) materiali e componenti dotati di certificati di conformità alle norme esistenti specifiche (UNI od altre europee equivalenti) e prodotti da aziende munite di certificazione di sistema qualità rilasciata conformemente alle norme della serie ISO 9000;
- 2) materiali e componenti dotati di certificati di conformità alle norme esistenti specifiche (UNI od altre europee equivalenti) e prodotti da aziende in grado di attestare la corrispondenza tra i lotti forniti ed il tipo, attraverso marchiatura del prodotto;
- 3) materiali e componenti dotati di certificati di conformità alle norme esistenti specifiche (UNI od altre europee equivalenti), prodotti da aziende che possano documentare di aver in corso la procedura per il rilascio di certificazione di sistema qualità in base alle norme della serie ISO 9000;
- **4)**materiali e componenti dotati di certificati di conformità alle norme esistenti specifiche (UNI od altre europee equivalenti);

Capitolo 1 - MOVIMENTI DI TERRA E SCAVI

Si intende per tutte le parti riferibili all'intervento oggetto del presente contratto. Ad integrazione e specificazione di quanto sopra si precisa che sono a carico dell'Appaltatore, qualunque siano la natura e la portanza del terreno, e le condizioni delle costruzioni da risanare:

- tutti i movimenti di terra e gli scavi parziali, a sezione obbligata, a mano, nel piano terra per la formazione del vespaio aereato, anche in presenza di acqua, fino alla profondità occorrente per la realizzazione delle fondazioni, dei cunicoli di posa delle reti impiantistiche, delle opere di consolidamento strutturale e di ogni altra lavorazione, compresi rifacimenti, necessari alla esecuzione a regola d'arte dell'opera contrattuale;
- tutti i movimenti di terra ed i reinterri fino al raggiungimento delle quote di progetto;
- tutte le opere provvisionali che si renderanno necessarie durante la esecuzione di quanto sopra per garantire la **sicurezza** delle maestranze, la **agibilità** dei locali i abitati e la **salvaguardia** delle costruzioni esistenti e delle alberature da conservare;
- qualunque eliminazione di strutture murarie, nonché di impianti o parti di essi, di massi, di trovanti di qualsiasi dimensione rinvenuti nell'ambito dello scavo, compreso innalzamento, carico-scarico, trasporto alle discariche autorizzate

Per il riempimento degli scavi dovranno essere usati esclusivamente materiali di origine minerale ed inerte.

Capitolo 2 - SGOMBERO DI MASSERIZIE

Si provvederà alla rimozione di tutti i materiali abbandonati e accatastati nei corridoi e nei locali del piano terra, come macerie, detriti, masserizie di vario genere, apparecchiature, latte, bidoni, scatoloni, ecc., carogne di piccoli animali (gatti, topi, piccioni, ecc.) rinvenibili tra le masserizie. E' tassativamente vietato attivare in luogo fuochi per bruciare masserizie o altro.

Le masserizie ingombranti (armadi, cassettoni, letti, comodini, tavoli, sedie, ecc.) dovranno essere debitamente scomposte e saranno depositate in appositi cassoni metallici per il successivo trasporto alle discariche autorizzate.

Durante l'opera di sgombero e di stivaggio verrà effettuata una leggera innaffiatura del materiale per limitare il diffondersi di polvere e detriti con conseguente disturbo agli operatori e agli utenti dei fabbricati limitrofi.

Il **trasporto** delle masserizie e delle macerie, selezionate per tipo di materiale, alle rispettive discariche autorizzate dovrà avvenire **entro le 24 ore** dal loro stivaggio e comunque per nessun motivo tali materiali potranno essere accumulati nell'area di cantiere se non raccolti in appositi contenitori.

I corrispettivi dovuti alle diverse discariche, per il ricevimento dei materiali, dovranno essere documentati mediante **copie di ricevute di pagamento** da consegnarsi al Direttore dei Lavori.

Capitolo 3 - DEMOLIZIONI <u>Disposizioni generali</u>

Nell'opera appaltata a corpo si intendono comprese <u>tutte le demolizioni necessarie</u> alla sua realizzazione, ivi comprese le demolizioni accessorie (con relative ricostruzioni) che si rendono necessarie in corso d'opera per la regola dell'arte e/o per le disposizioni impartite dalla D.L.. La elencazione che segue delinea le fondamentali voci relative alle demolizioni, essendo comunque l'impresa tenuta ad eseguire anche le eventuali demolizioni qui non esplicitamente richiamate.

Le rimozioni saranno effettuate con le dovute cautele, sufficienti a salvaguardare l'integrità delle strutture sottostanti impiegando tutte le opere provvisionali occorrenti per il rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti ivi compresi i necessari ponteggi interni provvisori e comunque in presenza di ponteggio di facciata laddove necessario.

Nessun materiale dovrà essere gettato nel sottostante piano cortile, bensì dovrà essere accatastato sul piano o castello di lavoro del ponteggio esistente, deposto in appositi contenitori e trasportato a terra con l'ausilio della gru o di altro mezzo idoneo.

Tutti i materiali rimossi, nonché tutti i detriti saranno abbassati, selezionati e accatastati in luoghi tali da non arrecare disturbo, meglio se in cassoni metallici, con l'avvertenza di procedere ad abbondanti innaffiature durante la giacenza ed il carico su automezzo qualora detti detriti siano in grado di produrre polvere.

N.B. Tutti i materiali di risulta verranno accuratamente suddivisi per tipi e trattati per lo smaltimento nel rispetto delle normative vigenti, ivi comprendendo particolari accorgimenti igienici e di sicurezza per la movimentazione di eventuali materiali tossici. Per tutti i **materiali riciclabili (metalli vari, vetro, plastica, PVC etc.)** l'Appaltatore avrà cura di organizzare il loro trasporto e scarico presso gli appositi centri di riciclaggio; in particolare i detriti vetrosi e le plastiche verranno condotti presso i centri di raccolta differenziata indicati dalla AMSA. Sarà cura del <u>D.L.</u> controllare l'effettiva (e non sporadica) esecuzione della presente disposizione, richiedendo all'Appaltatore le necessarie pezze giustificative.

Sono a carico dell'Impresa anche il carico su automezzo, il trasporto, lo scarico alle <u>discariche autorizzate</u> nonché i corrispettivi dovuti alle stesse per il ricevimento dei materiali che dovranno essere documentati mediante **copie di ricevute di pagamento** da consegnarsi al Direttore dei Lavori.

Capitolo 4 – IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLANTI

Gli spessori dei materiali isolanti saranno quelli derivanti dal dimensionamento e dalle verifiche termoigrometriche eseguite, secondo le previsioni del progetto esecutivo, conformemente ai disposti Relazione Tecnica articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nell'allegato E della D.G.R. n.8-5018 del 26 Giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni. Schema di Relazione conforme Allegato B della D.G.R. n.8-8745 del 15 Gennaio 2009.

Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, prodotte con materie

prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie.

Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di polistirene espanso estruso a superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, bordo battentato.Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro.

Capitolo 5- TINTEGGIATURE VERNICIATURE

Pitture Murali

Tutti i locali saranno tinteggiati con idropittura vinilica, a due strati,in tinta unica chiara a scelta della D.L. su pareti e soffitti,il supporto sarà preparato mediante spazzolatura con spazzole di saggina, eventuale stuccatura con stucco sintetico, imprimitura con strato isolante acrilico all'acqua e ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo.

La palestra avrà una fascia fino a sottofinestra circa 3,3 mt e tutti gli altri locali avranno una fascia di altezza di 2,00 mt liscia,lavabile e impermeabile eseguita con smalto ad acqua pigmentato in tinta unica chiara a scelta della D.L.,compresa preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei,scabrosità,etc. con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici;imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello;ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto(smalto diluito) dato a pennello o rullo e strato di finitura di smalto intero dato a rullo.

I materiali usati dovranno essere di primaria qualità e di fabbrica preferibilmente certificata(ISO 9000/UNI EN 29000).

Verniciature su metallo

Smalto ferromicaceo per ferro

Lo smalto sarà a base di resina fenolica e olio di legno pigmentato con ferro micaceo,peso specifico medio 1,3 kg/lt,spessore del film essiccato 30 micron per ciascuna mano,la pellicola avrà aspetto metallizzato opaco ed ottima resistenza all'esterno,avrà viscosità 22"/28" a 20°.

I solventi dovranno essere esenti da benzolo e toluolo.

I materiali usati dovranno essere di primaria qualità e di fabbrica preferibilmente certificata(ISO 9000/UNI EN 29000).

Lo smalto verrà applicato a temperature comprese tra 8° e 30°, a pennello in due mani, spessore minimo del film essiccato pari a 60 micron. 30 per mano.

Lo smalto verrà applicato su superfici carteggiate, energicamente spazzolate con totale rimozione della ruggine affiorante e trattate con due mani di fondo antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo sintetico.

Questo tipo di smalto verrà utilizzato per la verniciatura di:

- ringhiere e corrimani interni

Solo su specifica richiesta della D.L. per alcuni elementi sopra citati e solo nel caso siano collocati all'interno delle costruzioni,potrà essere effettuata la verniciatura con smalto sintetico pigmentato,onde consentire gli accostamenti cromatici desiderati.

Tutti i colori saranno in ogni caso, a scelta della D.L.

Capitolo 6 – COPERTURA.

Copertura metallica isolata e ventilata costituita da:

A) Lastra

La lastra è l'elemento principale che costituisce il manto, è formata da un profilo sagomato che viene ottenuto mediante profilatura in continuo (in stabilimento o in cantiere) di un nastro del metallo prescelto. La larghezza delle lastre può essere scelta da tre diversi interassi: 400-500-600 mm. Le estremità della lastra sono sagomate in modo da ottenere le caratteristiche di tenuta idraulica o meccanica che vanta il sistema. L'utilizzo di materiali "autoprotetti" come l'alluminio, il rame e l'acciaio inox, consente di ottenere un manto insensibile all'effetto degli agenti atmosferici.

B) Cappellotto

E' l'elemento che completa il manto chiudendo e consolidando l'accoppiamento fra le lastre. Viene ottenuto mediante profilatura in continuo di un nastro del metallo prescelto, che può essere diverso da quello utilizzato per le lastre.

C) Staffa

La staffa è l'elemento che unisce il manto alla struttura sottostante ed è realizzata utilizzando un materiale plastico (poliammide) che unisce un'elevata resistenza alla grande affidabilità derivante dal suo utilizzo per molti decenni nelle più svariate applicazioni industriali. La staffa viene vincolata alla struttura mediante viti la cui tipologia è adeguata al tipo di struttura stessa. I fori per le viti al centro della staffa e dell'arcareccio sottostante garantiscono le migliori condizioni di tenuta.

Il manto di copertura non richiede perforazioni o fissaggio mediante viti. La struttura è ancorata attraverso sistemi ad incastro, per questo vi è una totale assenza di punti critici alle eventuali infiltrazioni. Ottimo comportamento alla dilatazione termica e totale resistenza agli agenti atmosferici.

Canali di gronda; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali lastra in lega di alluminio preverniciato.

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite classe 80 stampato, con battentatura sui due lati lunghi, per sistemi di isolamento termico secondo EN 13163, marcato CE tipo ETICS.

Reazione al fuoco: Euroclasse E. Conduttività termica: 0,031 W/mK. Posto nell'intercapedine tra soletta e copertura metallica tra i supporti telescopici della copertura.

Capitolo 7 – CAPPOTTO TERMICO.

.

Prima di descrivere le modalità applicative del Sistema Cappotto, è importante per una corretta posa in opera al fine di minimizzare le imperfezioni che potrebbero riflettersi sulla funzionalità del sistema stesso e sulla sua durata nel tempo che:

- la posa in opera dovrà essere effettuata a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- le superfici devono essere pulite ed in caso contrario si dovrà procedere alla rimozione di polvere, sporco, tracce di disarmante, parti sfarinanti ed incoerenti, ecc
- verificare la planarità del supporto ed eventualmente asportare le sporgenze superiori ad 1 cm;
- in caso di pioggia durante la posa sono da evitare infiltrazioni d'acqua al di sotto dello strato isolante
- le parti in calcestruzzo fortemente ammalorate devono essere bonificate con speciali malte da ripristino

- la presenza di vecchie pitture parzialmente scrostate e/o sfarinanti richiede la loro totale rimozione mediante spazzolatura o lavaggio con idropulitrice
- nel caso di rivestimenti ceramici andranno eliminate le piastrelle ormai prive di aderenza ed andrà inoltre valutato il caso di procedere con una idrosabbiatura a seconda della presenza o meno di superfici smaltate o vetrose.

FASE 1: PARTENZA

- Prima della posa dei pannelli deve essere determinata l'altezza della zoccolatura e quindi si devono montare i profili di partenza, allineati in bolla, con gli appositi tasselli.
- In corrispondenza della zoccolatura dell'edificio, nell'area a contatto con spruzzi d'acqua o al di sotto del livello del terreno, deve essere utilizzato il pannello e l'apposito adesivo impermeabilizzante;

FASE 2: STESURA DEL COLLANTE

- Il collante viene preparato secondo le istruzioni contenute in scheda tecnica o sul sacco. Esso deve essere applicato direttamente sul pannello, e può essere applicato a mano oppure a macchina. L'applicazione a mano può essere effettuata secondo due diverse modalità a seconda della natura del supporto:

APPLICAZIONE SU TUTTA LA SUPERFICIE: Quando il supporto è perfettamente plana e, il prodotto viene steso su tutta la superficie del pannello con una spatola dentata a denti larghi

APPLICAZIONE CON METODO "A STRISCE E PUNTI CENTRALI": Quando il supporto non è perfettamente planare e presenta delle irregolarità che comunque non superano 1,0 – 1,5 cm, il prodotto viene steso in modo da formare delle strisce di almeno 5- 10 cm, di larghezza parallele ai lati del pannello, e al centro dei punti a spessore con un diametro di circa 5-10 cm. La superficie minima di incollaggio deve essere di almeno il 50% della superficie del pannello.

- Indipendentemente dalla modalità di incollaggio si deve porre particolare attenzione nell'evitare l'applicazione di adesivo sul bordo dei pannelli, perchè questo potrebbe determinare dei problemi (formazione di ponte termico) a causa dell'insufficiente accostamento dei pannelli stessi.

FASE 3: POSA DEI PANNELLI ISOLANTI

- Le Lastre in EPS CON GRAFITE devono essere applicate alla parete, dal basso verso l'alto, a giunti sfalsati, evitando la presenza di fessure tra i pannelli ed esercitando una leggera pressione con le mani. In corrispondenza degli spigoli i pannelli devono essere alternati in modo da garantire un assorbimento delle tensioni. E' necessario evitare l'esecuzione della fase d'incollaggio sulle pareti esposte alla luce diretta del sole, specialmente nella stagione estiva. Se questo non fosse possibile, è opportuno prevedere la schermatura del ponteggio attraverso dei teli oscuranti.
- Eventuali fughe tra i pannelli vanno riempite con strisce di materiale isolante. In presenza di elementi fissi sporgenti nella muratura (travature, davanzali, ecc.), per la realizzazione del raccordo con i pannelli isolanti è opportuno applicare il nastro di guarnizione direttamente sull'elemento, tenendo conto dello spessore dell'isolante.

Successivamente il pannello isolante deve andare ad allinearsi al nastro premontato.

- I giunti strutturali devono essere ripresi nello strato di isolamento esterno, posando i pannelli in modo da lasciare uno spazio vuoto di circa 1 cm. Contestualmente all'applicazione dei paraspigoli con rete, in questa fessura andrà applicato il giunto di dilatazione in PVC con rete

FASE 4: TASSELLATURA

- A distanza di circa 1 giorno, e comunque dopo indurimento dell'adesivo, si procede con il fissaggio meccanico dei pannelli, che avviene utilizzando appositi tasselli "a fungo".
- La penetrazione dei tasselli nel paramento murario deve corrispondere alla Profondità di Ancoraggio del tassello stesso (PA). Al fine di determinare la lunghezza appropriata del tassello, deve essere preso in considerazione sia lo spessore dell'adesivo (ca. 10 mm), sia lo spessore di un eventuale intonaco:

Ltassello (mm) = sisolante + sadesivo + sintonaco + PA

- La foratura deve essere effettuata con modalità a percussione per supporti di calcestruzzo o laterizio pieno, mentre deve essere utilizzata la foratura ad avvitamento per supporti in laterizio forato. La profondità di foratura deve essere superiore di almeno 1-2 cm rispetto alla lunghezza del tassello.

- Nelle superfici vanno applicati almeno 6 tasselli/m²; i tasselli saranno installati uno per ogni angolo e almeno un tassello al centro della lastra. Al di sopra dei 10 m di altezza dell'edificio, è necessario elevare tale quantità fino a 8 tasselli/m² nelle zone ai margini dell'edificio; al di sopra dei 25 m di altezza dell'edificio, è necessario elevare tale quantità fino a 10 tasselli/m². Le zone ai margini interessate da un maggior numero di tasselli da applicare sono di almeno un metro per parte verso l'interno partendo dall'angolo.

FASE 5: INSTALLAZIONE ACCESSORI

- Tutti gli spigoli devono essere realizzati utilizzando gli appositi paraspigoli con rete preincollata, avendo cura di posizionare i paraspigoli con gocciolatoio nei punti di scolo dell'acqua piovana.
- In corrispondenza delle aperture per porte e finestre è necessario annegare degli ulteriori pezzi di rete con inclinazione di 45° in corrispondenza degli spigoli dove in genere c'è la maggiore concentrazione degli sforzi.

FASE 6: RASATURA CON RETE

- Tra la posa dei pannelli e la rasatura devono passare minimo 2 giorni, nel caso di clima caldo e asciutto, oppure un massimo di una settimana, nel caso di clima freddo e umido. I rasanti devono essere stesi sui pannelli con la spatola metallica, lasciando uno spessore uniforme di almeno 3 mm
- Dopo aver steso il rasante si procede quindi, partendo dall'alto verso il basso, alla posa della rete d'armatura in fibra di vetro alcali-resistente da 160 g/m2, che deve essere sormontata tra le strisce adiacenti di almeno 10 cm e annegata nello strato di rasante; una volta che la prima mano è asciutta, si applica infine una seconda mano di rasante in modo da ottenere una superficie liscia e uniforme. Le zone più soggette ad urti (ad es. le zone di passaggio fino a 2 m di altezza) possono essere armate con un doppio strato di rete d'armatura. In questo caso il secondo strato viene steso orizzontalmente.

FASE 7: APPLICAZIONE DELLA FINITURA DECORATIVA

- Dopo circa 2-3 settimane dall'applicazione del rasante, e comunque dopo completo indurimento dello strato di rasante stesso, si applica a rullo o a pennello il fondo fissativo necessario per la successiva posa del rivestimento colorato, che avviene dopo 16 24 ore. Al fine di migliorare il risultato estetico finale, alternativamente al fondo fissativo è consigliata l'applicazione di una mano di pittura pigmentata del medesimo colore della finitura decorativa, prima dell'applicazione del rivestimento.
- per il rivestimento colorato di finitura si consiglia di utilizzare una granulometria di almeno 1,5 mm e un colore con un indice di luminosità Y > di 20 per spessori di isolamento fino a 10 cm, > di 25 per spessori superiori ai 10 cm

Capitolo 8 – SISTEMAZIONI ESTERNE.

Pavimentazioni

La pavimentazione dei marciapiedi esterni verrà ripristinata nella parte perimetrale dove si realizzeranno demolizioni. Saranno realizzate due fioriere in corrispondenza della zoccolatura in listelli.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito in tabella 1.

Importi in Euro		Colonna a)	Colonna b)	Colonna a) + b)
		Importo esecuzione lavori	Oneri speciali per	TOTALE
		Comprensivi degli oneri	l'attuazione dei piani di	
		generici per la sicurezza	sicurezza	
1	Lavori a corpo	232.645,84		
2	Oneri sicurezza	4.175,39	21.836,75	
1 + 2	IMPORTO TOTALE			258.657,98

Tabella 1 – Importo lavori

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari, offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 2,

colonna a e colonna b), non soggetto ad alcun ribasso (come disposto dalla normativa vigente in tema di appalti e di sicurezza sui luoghi di lavoro).

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

- 1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo".
- 2. L'importo del contratto può aumentare o diminuire in base all'entità dei lavori effettivamente eseguiti, restando invariati i limiti di cui all'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni e tenute presenti le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
- 3. Il ribasso percentuale, offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
- 4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti (addizioni o detrazioni) che si dovessero verificare in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni. I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.

Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

- 1. Ai sensi del dell'art. 61 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato A al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «**OG1**».
- 2. Sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006 e degli articoli 107,108 e 109 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e all'articolo 4, parte I, del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella **A**, allegata quale parte integrante allo stesso capitolato speciale e sostanziale.

n.	Categorie di lavorazioni omogenee (v. C.M.E.)	Impo	Importo		Percentuale	
	Edifici civili e industriali (in OG1)		232.645,84		89,94%	
	OPERE EDILI		232.645,84		89,94%	
1	Scavi - Movimenti terre	425,98		0,16%		
2	Opere in c.a iniezioni - ripristini	11.987,67		4,63%		
3	Intonaci - rasature - finiture	36.764,38		14,21%		
4	Sottofondi - massetti - cappe	64,47		0,02%		
5	Isolamenti termici e acustici	86.482,47		33,44%		
6	Sistemi di copertura	42.148,20		16,29%		
7	Tubazioni - canalizzazioni – pozzetti	1.345,45		0,52%		
8	Opere di impermeabilizzazione	219,75		0,08%		
9	Opere da lattoniere	35.307,66		13,65%		
10	Pavimenti per esterno	1.881,00		0,73%		
11	Rivestimenti	6.744,00		2,61%		
12	Smaltimento rifiuti	528,50		0,20%		

13	Urbanizzazione - Fognature	569,21		0,22%	
14	Urbanizzazione - Opere Stradali	8.177,10		3,16%	
	ONERI PER LA SICUREZZA		26.012,14		10,06%
15	oneri generici	4.175,39		1,61%	
16	Oneri speciali	21.836,75		8,44%	
	TOTALE OPERE A CORPO		258.657,98		100,00%

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto risulta valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde a criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
- 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3. L'interpretazione che viene data delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, tiene conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti tramite l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:
 - a) il **capitolato generale d'appalto** (d'ora in poi denominato "capitolato generale") approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 e sue modifiche e aggiornamenti;
 - b) il presente **capitolato speciale d'appalto**, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, che saranno descritti in seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) il capitolato speciale d'appalto parte II(Capitolato prestazionale);
 - c) tutti gli elaborati grafici del **progetto esecutivo**, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il **piano di sicurezza e di coordinamento** di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e sue modifiche e integrazioni e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni;
 - f) il **piano operativo di sicurezza** di cui all'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni;
 - g) il **cronoprogramma** di cui all'articolo 42 del regolamento generale.
- 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e sue modifiche e integrazioni;
 - il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e sue modifiche e integrazioni, (d'ora in poi denominato "regolamento generale");
- 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - le analisi dei prezzi unitari;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti

oggettivi e del subappalto, e infine ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni;

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori: condizioni che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

- 1. In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Decreto legislativo n. 163/2006.
- 2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l'articolo 37 del Decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore, domicilio, direttore tecnico di cantiere

- 1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'appaltatore potrà fare riferimento alla propria sede legale, alla sede dell'ufficio della direzione lavori oppure alla sede della stazione appaltante; presso tale sede eletta a domicilio saranno inoltrati tutti gli atti, i documenti o le intimazioni disposte dalla direzione lavori o dalla stazione appaltante.
- 2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o delle persona di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante.
- 4. L'appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare da persona gradita all'amministrazione, con mandato depositato presso gli uffici dell'amministrazione stessa. Il rappresentante, il quale farà capo a tutte le disposizioni impartite dalla direzione lavori, dovrà possedere requisiti di idoneità tecnica e morale. Qualora sussistano comportamenti non idonei potrà essere allontanato dalla stazione appaltante a insindacabile giudizio della direzione stessa.
- 5. L'appaltatore è responsabile delle opere appaltate sia per quel che attiene la buona regola esecutiva che per quel che attiene il rispetto delle norme vigenti all'atto dell'esecuzione; egli è infatti pienamente responsabile dalla consegna dei lavori al collaudo, fatti salvi gli artt. 1667 e 1669 del codice civile. In tal senso la presenza di personale di sorveglianza o della direzione lavori, nonché le disposizioni dalla stessa impartite, costituiscono atti disposti per tutelare la stazione appaltante e non riducono le responsabilità dell'appaltatore.
- 6. L'appaltatore affiderà la direzione tecnica di cantiere a un tecnico esterno all'impresa oppure a un proprio dipendente, eventualmente iscritto all'albo professionale e dotato delle competenze adeguate alle opere che dovranno svolgersi. Il direttore tecnico firmerà per accettazione e dovrà non solo assicurare l'applicazione delle norme di sicurezza dei lavoratori ma assumersi anche la responsabilità della tutela degli stessi in relazione agli infortuni. Qualora si interrompano i rapporti di lavoro con il direttore tecnico, l'appaltatore dovrà provvedere alla sua sostituzione. In mancanza di un sostituto, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere fino all'esecuzione di tale nomina, addebitando all'appaltatore ogni onere economico dovesse derivare dalla ritardata ultimazione dei lavori

causata dall'eventuale chiusura. Il direttore dei lavori e l'amministrazione appaltante potranno chiedere, qualora non dovessero essere graditi, la sostituzione del rappresentante legale, del direttore tecnico di cantiere e del capo cantiere, richieste alle quali l'appaltatore dovrà dare seguito.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

- 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e le forniture e nella scelta dei componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e dei componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
- 2. Relativamente all'accettazione, alla qualità e all'impiego dei materiali, alla loro provvista, al luogo della loro provenienza e all'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 12. Denominazione in valuta

1. In forza del regolamento approvato con D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22, tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione espressa in euro

TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

- 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
- 2. La stazione appaltante ha facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 4. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la cassa edile ove dovuta; egli trasmetterà altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

- 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 2. Fuori dai casi di cui al successivo articolo 15, parte I, del presente capitolato speciale, il termine non può essere sospeso.
- 3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

4. L'appaltatore si impegna alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori; tale cronoprogramma potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento da parte dello stesso appaltatore delle opere necessarie affinché si dia inizio alle forniture e ai lavori da parte di altre ditte per conto della stazione appaltante ovvero scadenze inderogabili all'utilizzazione dell'immobile o di parte di esso, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Sospensioni e proroghe

- 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse o altre circostanze speciali (vengono considerate circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera) impediscano in via temporanea che i lavori procedano a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio, su eventuale segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo un apposito verbale.
- 2. Si applicano l'articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto.
- 3. Qualora l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può richiedere con domanda motivata, la quale dovrà pervenire prima della scadenza di tale termine, proroghe che, se riconosciute giustificate, verranno concesse dalla direzione dei lavori.
- 4. L'appaltatore non potrà mai attribuire la parziale o integrale responsabilità di un eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alle scadenze fissate dal programma temporale a altre ditte o imprese o forniture, qualora non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
- 5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o da un suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla stazione appaltante.
- 6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, così come accettato dal responsabile del procedimento o per via dell'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni e di conseguenza i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, qualora siano assenti adeguate motivazioni o qualora non vengano considerate tali da parte del responsabile del procedimento con relativa annotazione sul verbale.
- 7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 16. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari a circa lo 1 per mille (euro zero e centesimi dieci ogni cento euro) dell'importo contrattuale netto.

- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) dell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3, parte I, del presente capitolato speciale;
 - b) nella ripresa dei lavori che segue a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo 17, parte I, del presente capitolato speciale.

- 4. La penale di cui al precedente comma 2, lettera b) e lettera d) del presente articolo, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al precedente comma 2, lettera c) del presente articolo, è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- 6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 19, parte I, del presente capitolato speciale in materia di risoluzione del contratto.
- 7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

- 1. Entro trenta giorni dalla data di consegna del verbale, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle tecnologie a propria disposizione, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori rispetto alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; esso deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla stazione appaltante mediante ordine di servizio, ogni qualvolta sia necessario per una miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o le aziende controllate o partecipate dalla stazione appaltante o i soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e sue modifiche e integrazioni, con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato e aggiornato.
- 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18. Inderogabilità dei termini di esecuzione

- 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o ancora della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) l'adempimento di prescrizioni o la ricerca del rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi comprese quelle riscontrate dal coordinatore per la sicurezza (se nominato) in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove consimili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore, comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriori motivazioni, ai sensi dell'articolo 119 del regolamento generale.
- 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
- 3. Sono dovuti dall'appaltatore i risarcimenti dei danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20. Anticipazione

- 1. In relazione alle anticipazioni si applica quanto previsto all'art. 140 del D.P.R. n. 207 del 2010...
- 2. In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fideiussoria, di un importo almeno pari all'anticipazione maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.
- 3. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.
- 4. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tal caso, spettano alla stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Art. 21. Pagamenti in acconto

- 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito ai successivi articoli 27, 28, 29, parte I, del presente capitolato raggiungano un importo non inferiore a euro **70.000,00** al netto della ritenuta di cui al comma 2.
- 2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la protezione, l'assicurazione, l'assistenza e la sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

- 4. La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa (DURC),
- 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 22. Pagamenti a saldo

- 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.
- 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale entro il termine indicato o se lo firma senza però confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, parte I, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
- 4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità e efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
- 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 23. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 163/2006, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, se è previsto nel bando di gara è possibile designare l'utilizzo di quei materiali da costruzione dei quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili imputabili all'acquisto degli stessi, ne prevedano modalità e tempi di pagamento, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti l'acquisto della tipologia adeguata e delle quantità necessarie per l'esecuzione del contratto nonché la destinazione degli stessi allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma.

Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 e ai commi da 4 a 7 del presente articolo per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo, pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dalla stazione appaltante in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia viene gradualmente e

- automaticamente ridotto durante il corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti: da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2. Per i lavori pubblici affidati dalla stazione appaltante non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.
- 3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, il quale consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
- Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%. A pena di decadenza l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al successivo comma 6.
- 4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al successivo comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
- 5. La compensazione viene determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto, di cui al comma 6, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
- 6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (sia a livello di impiego che per le variazioni di prezzo più rilevanti). A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al presente comma.
- 7. Per le finalità di cui al comma 4, nel quadro economico di ogni intervento si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per eventuali imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in misura non inferiore all'1% del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa.

Art. 24.Ritardi nel pagamento della rata di saldo

- 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, parte I, del presente capitolato speciale, per causa imputabile all'amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
- 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25. Revisione prezzi

- 1. Ai sensi dell'articolo n. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- 2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale determinata con decreto ministeriale da applicarsi nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26. Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto nell'articolo n. 116 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni;
- 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo n. 117 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
- 3. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
- 4. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili qualora le stazioni appaltanti non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
- 5. L'amministrazione pubblica, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
- 6. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario con questo stipulato tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione.

DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27. Valutazione dei lavori a misura

- 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato generale e del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; sono altrimenti utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
- 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
- 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
- 4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, parte I, del presente capitolato speciale.
- 5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, parte I, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella 1 integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 28. Valutazione dei lavori a corpo

- 1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi del successivo articolo 35, parte I, del presente capitolato e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del successivo articolo 37, parte I, del presente capitolato non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo"; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi

indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

- 3. La contabilizzazione dei lavori a corpo viene effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituisce lavoro a corpo.
- 5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, parte I, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella 1 integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 29. Valutazione dei lavori in economia

- 1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.
- Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 2, come evidenziati al rigo b) della tabella 1, integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 30. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

- 1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera.
- 2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75 del Decreto legislativo n. 163 è richiesta una cauzione provvisoria di euro 5.173,14 pari al 2% (un cinquantesimo) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Valgono tutte le precisazioni contenute nel menzionato articolo 75 del Decreto legislativo 163/2006. Ai sensi dell'art. 39 del D.L. 90/2014 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

Art. 32. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 163 l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;

- qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto ribassato superiore al 20%. Valgono altresì i contenuti dell'articolo 75 del Decreto legislativo 163/2006.
- 2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 del presente articolo, prevista con le modalità di cui al successivo comma 3 del presente articolo deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 del presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documenti inerenti gli stati di avanzamento dei lavori o di analoghi documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente; sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
- 4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 31, parte I, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
- 5. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 33. Riduzione delle garanzie

- 1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 31, parte I, viene ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e della serie UNI CEI EN 45000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi degli articoli n. 40 e n. 75 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
- 2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 32, parte I, è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
- 3. În caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo vengono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dall'impresa capogruppo mandataria e eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 34. Assicurazione a carico dell'impresa

- 1. Ai sensi dell'art.129 del Decreto legislativo n. 163 e sue modifiche e integrazioni, è richiesta (e l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrla):
- una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati;
- una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
- La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'esecutore a titolo di premio.
- 3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i

danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma *Contractors all risks* (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. pari a euro **285.000,00**. e deve inoltre:

- a) prevedere la copertura dei danni, adducibili a qualsiasi causa, causati alle opere eseguite o in corso di esecuzione nel cantiere, sia temporanee che permanenti, compresi quelli causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi a materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della stazione appaltante destinati alle opere;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
- 4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro **500.000,00** e deve:
 - a)prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore, in quanto civilmente responsabile, debba risarcire verso prestatori di lavoro da esso dipendente e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini o a persone della stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, coloro i quali si occupano della direzione dei lavori e in ultimo i coordinatori per la sicurezza. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35. Variazione dei lavori

- 1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto di appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, escludendo per l'impresa appaltatrice la possibilità di pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti a partire dall'osservanza delle prescrizioni e entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni.
- 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo o senza un ordine scritto della direzione lavori.
- 3. Qualunque reclamo l'appaltatore ritenesse suo diritto presentare, esso dovrà essere presentato per iscritto e poi sottoposto all'attenzione della direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non vengono per nessuna ragione prese in considerazione domande relative a un aumento

- dei compensi rispetto a quelli stabiliti in via contrattuale, qualora non sia stato stipulato un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dei lavori relativi all'opera oggetto di tali richieste.
- 4. Non sono considerati varianti, ai sensi del comma 1, gli interventi, così come disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 10% delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella B allegata al capitolato speciale, e i quali, inoltre, non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
- 5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e sempre che siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da sopravvenute circostanze non prevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
- 6. Sono ammesse le varianti progettuali proposte in sede di offerta dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. Esse tuttavia non costituiranno elemento di variazione dei tempi d'esecuzione e dei prezzi previsti nell'appalto.

Art. 36. Varianti per errori od omissioni progettuali

- 1. Qualora, con riferimento all'articolo n. 132 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni, per il manifestarsi di errori o di omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti in grado di pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedessero il quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante potrebbe procedere alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale sarà invitato l'appaltatore originario.
- 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario;
- Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla stazione appaltante tranne che per i saggi in aderenza alla palestra esistente e le prove penetro metriche del terreno che non si sono potute eseguire in fase di progettazione visto l'urgenza di redazione del progetto e l'impossibilità di eseguirle con la scuola funzionante; ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione:
 - la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;
 - il mancato rispetto dei requisiti funzionali e economici prestabiliti e risultanti da prova scritta;
 - la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 37. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, parte I, commi 3 e 4 del presente capitolato speciale.
- 2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, parte I, commi 3 e 4 del presente capitolato speciale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38. Norme di sicurezza generali

- 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2. L'appaltatore è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 39. Sicurezza sul luogo di lavoro

- 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
- 2. L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
- 3. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'affidatario e, tramite lui, i sub-appaltatori trasmettono all'amministrazione o all'ente committente il documento unico di regolarità contributiva. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva comprenderà la verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i lavori tale congruità è verificata dalla cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative nell'ambito del settore edile e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 40. Piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserva alcuna o eccezioni di sorta il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e sue modifiche e integrazioni, messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Art. 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

- 1. L'appaltatore, in applicazione dell'articolo n. 131 del Decreto legislativo n. 163/2006, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, può presentare al coordinatore per la sicurezza, in fase di esecuzione, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie a propria disposizione ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 2. L'appaltatore ha il diritto di chiedere che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate, con il relativo atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

- 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa e tale circostanza venga debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42. Piano operativo di sicurezza

- 1. L'appaltatore, in applicazione dell'articolo n. 131 del Decreto legislativo n. 163/2006, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza, durante la fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue modifiche e integrazioni, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue modifiche e integrazioni e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere; esso deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Art. 43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1. L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
- 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 4. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44. Subappalto

- 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del Decreto legislativo n. 163/2006.
- 2. La stazione appaltante è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Riguardo ai

lavori, per quel che concerne la categoria prevalente, tramite il regolamento viene definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime ma in ogni caso non superiore al 30%. Per i servizi e le forniture, tale quota si riferisce all'importo complessivo del contratto

- L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
- a) che l'appaltatore all'atto dell'offerta o l'affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del Decreto legislativo n. 163/2006;
- d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
- 3. Come previsto nel bando di gara la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, viene fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicheranno alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
 - Qualora l'appaltatore, in relazione a lavorazioni rientranti in categorie "superspecialistiche" aventi un'incidenza superiore al 15% dell'ammontare complessivo dell'appalto, affidi parte di dette lavorazioni in subappalto, i soggetti esecutori delle stesse saranno pagati direttamente dalla stazione appaltante.
- 4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà responsabile, in concomitanza con il subappaltatore, degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 5. Per i lavori, nel cartello esposto all'esterno del cantiere, devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché tutti i dati di cui al precedente comma 2, n. 3). L'affidatario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e da quello territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
- 6. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

- 7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società consortili, qualora le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intenda eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
- 8. Ai fini del presente articolo è da considerare subappalto qualsiasi contratto avente come oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale fosse superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che, come previsto dal regolamento, per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2.
- È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.

Art. 45. Responsabilità in materia di subappalto

- 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi a un anno).

Art. 46. Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. In deroga alla disciplina generale la Stazione Appaltante ha l'obbligo di corrispondere direttamente all'eventuale subappaltatore della categoria SIOS l'importo delle prestazioni eseguite.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47. Accordo bonario

- 1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori dovesse comportare variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, il responsabile del procedimento dovrà valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e potrà nominare la commissione di cui agli articoli n. 240 e n. 240-bis del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni.
- 2. Il responsabile del procedimento o la commissione di cui al comma 1 del presente articolo, ove costituita, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore

- e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
- 3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
- 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta; la medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla stazione appaltante ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- 6. La procedura di cui al comma 1 del presente articolo può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 del presente articolo possono essere ridotti.
- 7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art. 48. Controversie

- 1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.
- 2. La procedura di cui al comma precedente è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10%, nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.
- 3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla stazione appaltante ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- 4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art. 49. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) per l'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) l'appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il

- contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
- d) l'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2. In caso di inottemperanza accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e, se i lavori sono in corso di esecuzione, procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Art. 50. Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

- 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o qualora risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori o dei piani di sicurezza integranti il contratto di cui agli articoli 39 e 40, parte I, del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
- 2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è data all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
- 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo; si fa luogo infine alla determinazione del relativo costo.
- 5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di

- regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente;
- c) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- d) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- e) l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- 6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo n. 132 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, dopo che si è proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. Per quanto non precisato, valgono i contenuti degli articoli 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e sue modifiche e integrazioni

DISPOSIZIONI PER ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 51. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
- 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 3. Immediatamente dopo l'accertamento sommario, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti e nel caso in cui questo abbia avuto esito positivo, l'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale.
- 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 52. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

- 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 2. Durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

3. Per quanto non precisato, si rinvia all'articolo n. 141 del Decreto legislativo n. 163/2006 e sue modifiche e integrazioni, nonché al regolamento di attuazione.

Art. 53. Presa in consegna dei lavori ultimati

- 1. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
- 2. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta.
- 3. L'appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4. La presa di possesso da parte della stazione appaltante avviene entro il termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 5. Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla manutenzione gratuita fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

NORME FINALI

Art. 54. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

- 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- a) si impegna prima dell'esecuzione delle opere a verificare la composizione e le sollecitazioni ammissibili del terreno, tramite esecuzione in loco di saggi e indagini geotecniche, al fine di avere conferma dei dati utilizzati nella progettazione esecutiva.
- b)la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e eseguite a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile:
- c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; ponteggi e palizzate, adeguatamente protette, in adiacenza di proprietà pubbliche o private; la recinzione con solido steccato; la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- d) l'assunzione in proprio, con conseguente esonero della stazione appaltante, da ogni responsabilità risarcitoria e dalle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- e) l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che venga poi datato e conservato;
- f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

- g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego (comunque all'interno del cantiere), secondo quelle che sono le disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono all'appaltatore, a termini di contratto, le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai suddetti materiali e manufatti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- i)la concessione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, secondo richiesta della direzione lavori, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto a impianti di sollevamento: il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- l) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto prodotti e lasciati sul luogo da altre ditte;
- m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- n) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione di opere simili;
- o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali a uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato liquidato in base al solo costo del materiale stesso, per eventuali successivi ricambi omogenei, così come previsto dal capitolato speciale o così come precisato dalla direzione lavori con ordine di servizio;
- s) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e adducibili a qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- t)l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; più ampie le responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, dalle quali restano sollevati la stazione appaltante nonché il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza dei lavori.
- 2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante (consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari a eseguire le disposizioni emanate dai

suddetti per quanto di competenza in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 55. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di noleggio, gestione, manutenzione del cantiere in ogni sua parte, come nel PSC allegato.
- 2. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a) il libro-giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e a altre ditte;
 - disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
 - annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.
 - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal direttore dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute dall'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro-giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

L'appaltatore deve produrre per la direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca automaticamente e in modo non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative riprese.

Art. 56. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

- 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della stazione appaltante.
- 2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in pubblica discarica, a cura e a spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
- 3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e a spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
- 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 57. Custodia del cantiere

- 1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e i materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.
- 2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta l'arresto fino a tre mesi o il pagamento di un'ammenda da euro **51,65** a euro

516,46.

Art. 58. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre e esporre in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni e le caratteristiche predisposte dall'amministrazione, o di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella C, curandone i necessari aggiornamenti periodici. In caso il cantiere sia di dimensione estesa, l'appaltatore concorderà con la direzione lavori il luogo nel quale apporre altri cartelli che dovranno essere identici al primo. Il cartello verrà posizionato entro 10 giorni dalla consegna dei lavori in maniera visibile, in luogo concordato con il direttore dei lavori; dovrà avere struttura solida e presentarsi in materiale duraturo, con scritte indelebili e sempre leggibile in ogni sua parte. Il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo.

Art. 59. Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 60. Codice della privacy

La committenza, in relazione e ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (cosiddetto *Codice della privacy*), dando atto di aver ricevuto la lettera informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, essendo a conoscenza delle informazioni ivi contenute, in particolare con riguardo alle finalità e alle modalità del trattamento ivi specificate nonché dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o trasferiti, esprime il proprio consenso all'impresa per il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all'informativa e per la comunicazione e/o diffusione dei propri dati personali alle categorie di soggetti indicate nell'informativa.

In relazione e ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (cosiddetto *Codice della privacy*), l'impresa esprime il proprio consenso alla committenza e ai tecnici da essa stessa incaricati per il trattamento dei propri dati, per tutti gli adempimenti e le finalità relative e conseguenti all'oggetto del presente contratto, compresa la comunicazione e/o diffusione dei propri dati alle categorie di soggetti interessate.

-	TABELLA «A»	CATEGORIE				
	lavori di ristrutturaz ampliamento palestr Scuola primaria Don	a scolastica-		Euro(¹) (al netto degli oneri della sicurezza d.Lgs. 81/08)	Incidenza manodope ra % (ⁱⁱ)	
1	Edifici civili e industr	iali	OG 1	232.645,84	89,94	
I lav	I lavori affidati ai sensi dell'art. 122 c. 7 del Codice dei Contratti, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi					

I lavori affidati ai sensi dell'art. 122 c. 7 del Codice dei Contratti, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria. .

2	Impianti tecnologici			
3				
4	costi della sicurezza		€. 26.012,14	10,06

Per le categorie superspecializzate SIOS di importo > 15 % dell'ammontare dell'appalto resta fermo il limite del 30% di subappaltabilità, è vietato subappaltare il restante 70 %.

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	232.645,84	
Importo costi generali della sicurezza (da non assoggettare a ribasso d'asta)	4.175,39	
Importo costi specifici della sicurezza (da non assoggettare a ribasso d'asta)	21.836,75	
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (al netto degli oneri della sicurezza L.81/08)	258.657,98	

ⁱ In questa colonna indicare l'importo dei lavori della categoria prevalente (primo rigo) e l'importo dei lavori delle categorie scorporabili (righi successivi).

35

ii Necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici.

TABELLA «B»	CARTELLO DI C	ANTIERE		
Camarina di Lacabia	valle.	STAZIONE APPA	LTANTE	
Comune di Lacchia	relia			
	Se	ttore Tecnico Lav	ori Pubblici	
LAVORI DI RISTF	RUTTURAZIONE E AM	MPLIAMENTO PALI	ESTRA SCOLASTICA	A – SCUOLA PRIMARIA DON
		MILANI - VIA D	ANTE	
Progetto definitivo ap	provato con Delibera o	li G. C. n°		
		Progettist	a:	
	Do	ott. Ing. Arch. Marc	-	
		Direzione dei	lavori:	
	Do	ott. Ing. Arch. Marc	co Brajkovic	
Coordinatore per la p	orogettazione:		Dott. Ing. Arch. M	larco Brajkovic
Coordinatore per l'es	ecuzione:		Dott. Ing. Arch. M	larco Brajkovic
Durata stimata in uor	mini x giorni:	// Notific	ca preliminare in data	:
Responsabile del p	rocedimento:	Arch. Giovanna Fre	odiani	
			re tecnico Lavori Pu	bblici
IMPORTO LAVORI		Euro	232.645,84	
ONERI PER LA SICI	UREZZA:	Euro	26.012,14	
IMPORTO DEL CON Impresa esecutrice:	ITRATTO:	Euro		
•	con sede			
direttor	e tecnico del cantiere:			
subappalta		per i lavo		Importo lavori subappaltati
	catego	ori des	scrizione	In Euro
l			d!4	
intervento finanziat	o con fondi provenie	nti da contrazione	ai mutuo	
inizio dei	lavori	con fine lav	vori prevista per il	
prorogato	o il	con fine la	vori prevista per il	
Ulteriori informazio	ni sull'opera possono	essere assunte p	oresso l'ufficio tecni	co comunale:
	Setto	ore tecnico - Ufficio	Lavori Pubblici	
Tel	Fax	(E.mail:	

Pogliano Milanese lì, 13/07/2015

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Arch. Marco Brajkovic)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Giovanna Frediani)